*Pos: AC-REO-DISA*

Al Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del Cerrano

Casella Postale n.34 - 64025 Pineto (TE)

PER CONSEGNA A MANO:

VILLA FILIANI via d’Annunzio 90 Pineto (Te)

Email: [info@torredelcerrano.it](mailto:info@torredelcerrano.it)

PEC: [torredelcerrano@pec.it](mailto:torredelcerrano@pec.it)

Oggetto: **Richiesta autorizzazione attività di Piccola Pesca Artigianale in AMP Torre del Cerrano.**

Io sottoscritto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titolare della licenza di pesca matr. N.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nome barca\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

all’alaggio denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ raggiungibile ai seguenti riferimenti

tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ email\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

CHIEDE

**l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di PICCOLA PESCA ARTIGIANALE, ai sensi dell’art.25 del D.M. n.11 del 12 gennaio 2017**, Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, all’interno dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano per l’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Il sottoscritto, dichiara di aver preso visione del Regolamento sopra richiamato e delle normative vigenti inerenti i divieti di pesca all’interno dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, si impegna al rispetto di quanto ivi previsto, consapevole che qualunque violazione delle stesse può portare alla revoca della presente autorizzazione nella forma e nei modi previsti dalla normativa vigente. Nello specifico si è a conoscenza di quanto indicato all’Art.25 del DM 11/2017:

3. Nelle zona C e D e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la piccola pesca artigianale riservata ai pescatori residenti nei comuni di Pineto e Silvi nonche' alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni, e interamente costituite da soci residenti nei comuni di Pineto e Silvi alla data di entrata in vigore del decreto di istituzione, nel rispetto delle seguenti modalita':

a) con rete da posta fissa, disposta a distanza minima dalla costa di 500 metri, per una lunghezza massima di 1000 metri per pescatore, aumentando di 1000 metri per ogni pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 4000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 40 millimetri per ogni unita' da pesca;

b) con nasse disposte ad una distanza minima dalla costa di 500 metri, con numero di trappole per unita' da pesca non superiore a 200;

c) con cestini per la pesca delle Lumachine di mare (Nassarius mutabilis) per un massimo di trappole per unita' da pesca non superiore a 300 per un massimo quantitativo di kg 70 per unita' da pesca con una persona a bordo piu' kg 20 per ogni membro di equipaggio aggiunto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare annualmente […] i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio.

Consapevole altresì delle norme sul rispetto della privacy si autorizza codesto Ente al trattamento dei dati personali per il procedimento inerente la presente richiesta.

Si allega alla presente copia del proprio documento di identità che dimostri la residenza nei Comuni di Pineto o Silvi alla data del 21 ottobre 2009 o documento attestante la sede legale dell’impresa alla medesima data.

Si chiede di voler recapitare il riscontro alla presente al seguente indirizzo ( se diverso):

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Via/Piazza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Città\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Email:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegato alla presente n.1 **marca da bollo** da **euro 16,00**, come previsto nel DPR 26-10-1972 n.642, per la prima richiesta (non necessaria per i successivi rinnovi temporalmente collegati alla precedente).

Località\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In fede

*(Firma)*

…………………………………….

*Dietro: Dichiarazione di presa visione sugli articoli relativi alla Piccola Pesca Artigianale del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione*

Il sottoscritto, …………………………………………………………………. dichiara altresì di aver preso visione dei Decreti istitutivi e di regolamentazione, nonché del Regolamento sopra richiamato e delle normative vigenti inerenti i divieti di pesca all’interno dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, si impegna al rispetto di quanto ivi previsto, consapevole che qualunque violazione delle stesse può portare alla revoca della presente autorizzazione nella forma e nei modi previsti dalla normativa vigente. Nello specifico si è a perfetta conoscenza di quanto indicato agli artt.1; 25 e 39 del DM 11/2017 di seguito riportati:

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

DECRETO 12 gennaio 2017  - Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Torre del Cerrano».

(GU n.24 del 30-1-2017)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «TORRE DEL CERRANO»

(ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1. Oggetto**

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2009 istitutivo dell'area marina protetta e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 218.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono anche le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7120215 «Torre del Cerrano» e relativa designanda ZSC, coincidente con il territorio dell'area marina protetta. […]

**Art. 25. Disciplina dell'attivita' di pesca professionale e di piccola pesca artigianale**

1. In tutta l'area marina protetta non e' consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con turbo-soffianti, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose, ne' l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.

2. Nella zona B non e' consentita qualunque attivita' di pesca professionale e piccola pesca artigianale.

3. Nelle zona C e D e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la piccola pesca artigianale riservata ai pescatori residenti nei comuni di Pineto e Silvi nonche' alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni, e interamente costituite da soci residenti nei comuni di Pineto e Silvi alla data di entrata in vigore del decreto di istituzione, nel rispetto delle seguenti modalita':

a) con rete da posta fissa, disposta a distanza minima dalla costa di 500 metri, per una lunghezza massima di 1000 metri per pescatore, aumentando di 1000 metri per ogni pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 4000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 40 millimetri per ogni unita' da pesca;

b) con nasse disposte ad una distanza minima dalla costa di 500 metri, con numero di trappole per unita' da pesca non superiore a 200;

c) con cestini per la pesca delle Lumachine di mare (Nassarius mutabilis) per un massimo di trappole per unita' da pesca non superiore a 300 per un massimo quantitativo di kg 70 per unita' da pesca con una persona a bordo piu' kg 20 per ogni membro di equipaggio aggiunto.

4. E' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso e il transito alle imbarcazioni per la pesca dei molluschi bivalvi, turbo-soffianti, nella sola zona D, per il tempo strettamente necessario all'attraversamento dell'area marina protetta senza alcuna possibilita' di sosta o rallentamento e sempre e comunque con la draga fuori dall'acqua.

5. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unita' da pesca e' consentito esclusivamente nell'esercizio delle attivita' di prelievo.

6. Il soggetto gestore, ai fini delle attivita' di controllo e monitoraggio, fornisce ai soggetti autorizzati, appositi contrassegni autorizzativi propri dell'area marina protetta, non confondibili ne' imitabili, da apporre ai segnalamenti marittimi degli attrezzi da pesca gia' previsti ai sensi della normativa vigente.

7. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata annuale e rinnovabile, alla piccola pesca artigianale, i soggetti legittimati devono presentare richiesta presso il soggetto gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, e contestualmente fornire una formale dichiarazione di presa visone del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

9. I soggetti autorizzati alle attivita' di piccola pesca artigianale devono comunicare annualmente, su apposito modulo predisposto dal soggetto gestore, i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dal soggetto gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

10. Al fine di consentire il ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attivita' di pesca da parte di soggetti autorizzati dal soggetto gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga al precedente comma 3, e' trasferibile ad altro soggetto, purche' rientrante nei termini di cui al precedente comma 3, e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attivita'.

11. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, il soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca;

b) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita';

c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;

d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;

e) il divieto di accesso a determinate aree e per specifici periodi. […]

**Art. 39. Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonche' alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e nel regolamento di disciplina approvato con decreto del 28 luglio 2009, n. 218.

Luogo e Data ……………………………………… In fede (*firma)*…………………………………….